

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI ESTERI

2.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 27 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **POLVERELLI**

INDICE

	Pag.
Ringraziamento del Ministro degli affari esteri.	7
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Approvazione dell'Accordo internazionale stipulato in Bucarest il 1° marzo 1939, concernente l'entrata della Germania nella Commissione Europea del Danubio e l'adesione dell'Italia e della Germania all'Accordo firmato a Sinaia il 18 agosto 1938	7
Approvazione della Convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939	8
Maggiorazione percentuale sugli assegni di sede del personale delle scuole italiane in Grecia	8
Plauso al Direttorio del P. N. F. per l'assistenza agli italiani rimpatrianti dall'estero	9

BALESTRA DI MOTTOLA, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

Ringraziamento del Ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE comunica che, in risposta al saluto rivolto dalla Commissione a Sua Eccellenza Galeazzo Ciano, questi si è compiaciuto di inviare il seguente telegramma:

« Ringrazio vivamente per il saluto che mi avete inviato a nome della Commissione legislativa degli affari esteri che ricambio con cordialità. Galeazzo Ciano ».

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo internazionale stipulato in Bucarest il 1° marzo 1939, concernente l'entrata della Germania nella Commissione europea del Danubio e l'adesione della Italia e della Germania all'Accordo firmato a Sinaia il 18 agosto 1938. (187)

TUMEDEI, *Relatore*, ricorda che la Commissione europea è un'istituzione che rimonta al 1856, resa necessaria dal fatto che lo sbocco del Danubio era continuamente insabbiato, e quindi non vi era possibilità di entrare nel fiume per svolgervi il traffico. Questa Commissione ha reso servizi utili perchè oltre a sistemare lo sbocco del fiume nel mare ha assolto altre attribuzioni di carat-

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Baroni, Thaon di Revel, Scorza, Giacomelli.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato agli affari esteri, BASTIANINI*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tere giurisdizionale, politico, amministrativo, sanitario e finanziario. Questo sistema rimase immutato fin dopo la guerra, quando nel 1921 si stabilì che la Commissione europea del Danubio dovesse essere composta dai rappresentanti dell'Italia, della Francia, della Gran Bretagna e della Romania.

Col doppio atto internazionale in esame la Commissione stessa da organo deliberativo è divenuto organo prevalentemente consultivo. Infatti la polizia della navigazione è esercitata dal Governo rumeno, come pure alle dipendenze del Governo rumeno passa il corpo dei piloti del Danubio.

Il Governo rumeno ha anche costituito una Direzione autonoma che ha assunto le attribuzioni relative alla progettazione dei lavori sul Danubio, alla riscossione e gestione delle tasse, alla fissazione delle tariffe. La Commissione europea, peraltro, deve essere chiamata ad esaminare e ad approvare preventivamente tutti i progetti, con facoltà di modificarli, come pure ad approvare preventivamente le tasse sulla navigazione. Le funzioni in materia giurisdizionale della Commissione europea sono venute anche a cessare e le infrazioni alla navigazione saranno giudicate in primo grado dai tribunali romeni e, in secondo grado, dalla Corte di Appello di Galatz. In questa Commissione europea, così trasformata, la Germania entra con piena parità di diritti in vista dell'ampiezza dei suoi interessi sul Danubio, e l'Italia ha fatto del suo meglio, per motivi evidenti, per favorire l'ammissione della Germania nella Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione di amicizia e di buon vicinato, stipulata in Roma fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939-XVII. (185)

PELLIZZARI, *Relatore*, rileva che questa convenzione sostituisce ed assorbe quella analoga stipulata il 28 giugno 1897 in Firenze e le numerose convenzioni addizionali, dando una sistemazione più adeguata alla materia.

La convenzione contiene norme per l'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e amministrativa, norme sul diritto di autore

e sulle privative industriali, nonché disposizioni finanziarie e varie.

Tutta la convenzione è intonata ai rapporti di sincera, particolare amicizia e buon vicinato che legano l'Italia alla Repubblica di San Marino, e le innovazioni contenute nel nuovo accordo sono dirette a rafforzare questi vincoli e a rendere la materia dei rapporti più conforme alle manifestazioni dell'esperienza.

Passa quindi ad esaminare le diverse clausole della convenzione, soffermandosi sulle principali innovazioni. Nota che non è più necessaria la dichiarazione di esecutorietà delle sentenze civili, analogamente a quanto è stabilito in altre convenzioni. È stato anche disposto il riconoscimento delle sentenze arbitrali, che finora non era stato disciplinato. Nel campo dell'assistenza giudiziaria penale si stabilisce la facoltà della riscossione nel territorio dello Stato delle multe, delle ammende e delle pene pecuniarie, mentre una reciproca assistenza amministrativa è assicurata per la riscossione dei tributi e delle pene pecuniarie inflitte da autorità amministrative.

Notevole è anche la parificazione che viene fatta all'articolo 41 fra i cittadini dei due Stati ai fini dell'assistenza sociale, per la quale si prescinde dal requisito dell'indigenza, in aderenza al nuovo spirito che anima l'attività del Regime in questo campo.

Anche la proprietà intellettuale ha trovato nella Convenzione una giusta disciplina, ed è stata disposta infine la iscrizione dei notai, avvocati e sanitari esercenti nella Repubblica ai corrispondenti Istituti di previdenza del Regno.

Conclude affermando che la Convenzione merita la piena approvazione della Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Maggiorazione percentuale sugli assegni di sede del personale delle scuole italiane in Grecia. (186)

DE CICCO, *Relatore*, rileva che la retribuzione del personale addetto alle scuole all'estero si compone dello stipendio normale, dell'assegno di sede e di una eventuale maggiorazione di tale assegno.

Le maggiorazioni sono fissate dal decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1724, dal 25 al 125 per cento in relazione alle esigenze delle singole sedi. Ricorda che nel 1934 le condizioni di vita e il cambio con la Grecia erano tali da permettere di dare il semplice assegno di sede agli insegnanti, senza nessuna maggiorazione. Nel 1936, a seguito dell'allineamento della lira, fu concessa una maggiorazione del 25 per cento. Col provvedimento in esame tale maggiorazione viene aumentata del 10 per cento e portata quindi al 35 per cento per rendere più agevole la vita di questi nostri insegnanti in Grecia, tenuto conto anche del cambio della dracma.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Ringrazia il Sottosegretario di Stato agli esteri del suo intervento alla riunione odierna, rilevando che tale presenza, la quale è un segno dell'effettiva collaborazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni col Governo, varrà a rendere più spedito il lavoro delle Commissioni, eliminando le incertezze

che altrimenti potrebbero verificarsi in merito alla accettabilità di eventuali proposte di emendamenti ai disegni di legge.

Plauso al Direttorio del P. N. F. per l'assistenza agli italiani rimpatrianti dall'estero.

BALDI ricorda che già nella precedente riunione, discutendosi il disegno di legge relativo alla istituzione di una Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero, si ebbe a rilevare l'opera preziosa che il Partito svolge in tal campo, attraverso i Segretari federali.

È sicuro di interpretare il pensiero della Commissione proponendo non soltanto che dell'opera che il Partito svolge per l'assistenza agli italiani rimpatrianti dall'estero si faccia preciso cenno in verbale, ma anche che il Presidente manifesti al Direttorio del P. N. F. il compiacimento ed il plauso della Commissione.

PRESIDENTE sarà lieto di far conoscere al Segretario del Partito i sentimenti espressi dal camerata Baldi e che sono condivisi dalla intera Commissione.

La riunione termina alle 10,30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Approvazione dell'Accordo internazionale stipulato in Bucarest il 1° marzo 1939, concernente l'entrata della Germania nella Commissione Europea del Danubio e l'adesione dell'Italia e della Germania all'Accordo firmato a Sinaia il 18 agosto 1938. (187)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Bucarest il 1° marzo 1939 fra l'Italia, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Romania relativo all'entrata della Germania nella Commissione europea del Danubio all'adesione dell'Italia e della Germania all'Accordo firmato a Sinaia il 18 agosto 1938, fra la Francia, la Gran Bretagna e la Romania ed a modifiche degli articoli 4 e 23 del detto accordo di Sinaia.

ART. 2.

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4 dell'Accordo di Bucarest anzidetto.

ACCORDO RELATIVO ALL'ENTRATA DELLA GERMANIA NELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL DANUBIO, ALL'ADESIONE DELLA GERMANIA E DELL'ITALIA ALL'ACCORDO FIRMATO A SINAIA IL 18 AGOSTO 1938, FRA LA FRANCIA, LA GRAN BRETAGNA E LA ROMANIA E ALLA MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 23 DEL DETTO ACCORDO.

Les Gouvernements du Reich Allemand, de la République Française, de Sa Majesté Britannique dans le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, de Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie, de Sa Majesté le Roi de Roumanie,

étant tombés d'accord sur l'entrée de l'Allemagne dans la Commission Européenne du Danube et sur la mise en vigueur de l'Ar-

rangement pour l'exercice des pouvoirs de ladite Commission sur le Danube maritime, signé à Sinaïa le 18 août 1938,

ont désigné comme Plénipotentiaires:

LE GOUVERNEMENT DU REICH ALLEMAND:

Son Excellence Monsieur le Dr. WILHELM FABRICIUS, *Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire*;

LE GOUVERNEMENT

DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE:

Son Excellence Monsieur ADRIEN THIERRY, *Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire*;

LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTE BRITANNIQUE DANS LE ROYAUME-UNI ET L'IRLAND DU NORD:

Son Excellence Sir REGINALD H. HOARE, *Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire*;

LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTE

LE ROI D'ITALIE, EMPEREUR D'ETHIOPIE:

Son Excellence Monsieur PELLEGRINO GHIGI, *Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire*;

LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTE LE ROI DE ROUMANIE:

Son Excellence Monsieur GREGOIRE GAFENCO, *Ministre des Affaires Etrangères, et*

Son Excellence Monsieur CONSTANTIN, CONTZESCO, *Ministre Plénipotentiaire, Délégué aux Commissions du Danube*;

lesquels, après avoir examiné et trouvé en bonne et due forme leurs pleins pouvoirs respectifs, conviennent à l'unanimité de ce qui suit:

ART. 1.

Le Gouvernement du Reich Allemand entre dans la Commission Européenne du Danube sur un pied de parfaite égalité avec les autres Etats qui y sont représentés.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Les Gouvernements du Reich Allemand et de Sa Majesté le Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie, déclarent adhérer à l'Arrangement « relatif à l'exercice des pouvoirs de la Commission Européenne du Danube », signé à Sinaïa le 18 août 1938, par les Plénipotentiaires du Gouvernement de la République Française, du Gouvernement de Sa Majesté Britannique dans le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord et du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Roumanie.

ART. 3.

L'article 4 de l'Arrangement de Sinaïa est modifié comme suit:

« Le Corps de pilotage passe, dans sa composition actuelle, sous les ordres des autorités roumaines compétentes.

Au fur et à mesure des vacances qui se produiront par suite de décès, démission et mise à la retraite, les pilotes de nationalité non roumaine seront remplacés par des pilotes roumains, jusqu'à ce que la proportion de ces derniers par rapport au nombre total des pilotes atteigne deux tiers.

Le tiers restant est recommandé aux autorités roumaines, qui les nomment, par les Délégués à la Commission Européenne du Danube des Puissances autre que la Roumanie, dans les mêmes conditions que par le passé.

Le Chef pilote est choisi et nommé par les autorités roumaines sur une liste de trois candidats présentés par la Commission, sans distinction de nationalité.

La rétribution des pilotes, quelle que soit la nationalité à laquelle ils appartiennent (traitement, conditions de paiement, indemnités, fonds de retraite), reste la même qu'auparavant et est confiée par les autorités roumaines compétentes à la Commission Européenne du Danube qui en fera un chapitre spécial inclus dans son budget annuel et soldé par lesdites autorités roumaines sur le produit des taxes de navigation ».

ART. 4.

L'alinéa 3 de l'article 23 de l'Arrangement de Sinaïa est modifié comme suit:

« Ce procès-verbal sera clos après dépôt des instruments de ratification et d'adhésion de tous les Etats représentés dans la Commission Européenne du Danube à cette date. L'Arrangement entrera en vigueur au moment de l'ouverture de la prochaine session

ordinaire qui suivra la clôture dudit Procès-Verbal ».

Le présent Accord sera ratifié en même temps que l'Arrangement de Sinaïa et aura la même force et valeur que lui. Il entrera en vigueur à la même date.

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent Accord.

FAIT à Bucarest, le premier mars, mil neuf cent trente neuf, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement Royal de Roumanie et dont une copie certifiée conforme sera remise à tout Etat signataire ou adhérent.

WILHELM FABRICIUS
ADRIEN THIERRY
REGINAL HOARE
PELLEGRINO GHIGI
GREGOIRE GAFENCO
COSTANTIN CONTESCO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro degli affari esteri

CIANO.

ACCORDO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEI POTERI
DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL DANUBIO.

Les Gouvernements de la République Française, de Sa Majesté Britannique dans le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, de Sa Majesté le Roi de Roumanie,

désireux d'apporter à l'exercice des pouvoirs de la Commission Européenne du Danube tels qu'ils résultent des Traités, Conventions, Actes publics, Arrangements et Règlements en vigueur, les modifications nécessitées par les circonstances actuelles,

ont désigné pour leurs Plénipotentiaires:

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE:

M. JEAN du SAULT, *Ministre plénipotentiaire, Délégué aux Commissions Européenne et Internationale du Danube;*

M. PAUL CHARGUERAUD, *Conseiller juridique du Ministère des Affaires Etrangères.*

LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTE
BRITANNIQUE DANS LE ROYAUME-UNI
ET L'IRLANDE DU NORD:

M. DOUGLAS WILLIAM KEANE, *Commissaire plénipotentiaire Britannique aux Commissions fluviales internationales.*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTE
LE ROI DE ROUMANIE:

M. COSTANTIN CONTZESCO, *Ministre plénipotentiaire, Délégué aux Commissions Européenne et Internationale du Danube,*

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ART. 1^{er}.

La Commission Européenne du Danube et ses agents (inspecteurs, surveillants de navigation et agents de pilotage) cessent d'exercer les pouvoirs qui leur ont été conférés en ce qui concerne la navigation, notamment par les articles 8, 9 et 10 de l'Acte Public du 2 novembre 1865, 2 de l'Acte Additionnel du 28 mai 1881, 1 et 119 du Règlement de navigation.

ART. 2.

La Commission Européenne et ses agents cessent d'exercer dans le port et sur la rade de Soulina les pouvoirs spéciaux qui leur ont été conférés, notamment par les articles 4, 6, 8, 9, 10, 21 de l'Acte Public, 2 de l'Acte Additionnel, 1, 4, 112 du Règlement de navigation.

ART. 3.

La Commission Européenne élabore, en s'inspirant des propositions présentées par le Gouvernement roumain, le Règlement de navigation et de police applicable au Danube maritime et à ses embouchures.

Le Gouvernement roumain met ce règlement en vigueur et est chargé de son application.

La Commission et ses agents cessent en conséquence d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 7, 9, 11 et 12 de l'Acte Public, l'alinéa 2 de l'article 9 de l'Acte Additionnel, en ce qui concerne l'établissement des dispositions relatives à l'exercice de la navigation.

ART. 4.

Le Corps de pilotage passe, dans sa composition actuelle, sous les ordres des autorités roumaines compétentes.

Au fur et à mesure des vacances qui se produiront par suite de décès, démission et mise à la retraite, les pilotes de nationalité non roumaine seront remplacés par des pilotes roumains, jusqu'à ce que la propor-

tion de ces derniers par rapport au nombre total des pilotes, atteigne 60 pour cent.

Les 40 pour cent restant sont recommandés aux autorités roumaines, qui les nomment, par les Délégués à la Commission Européenne du Danube des Puissances autres que la Roumanie, dans les mêmes conditions que par le passé.

Le Chef-pilote est choisi et nommé par les autorités roumaines sur une liste de trois candidats présentés par la Commission sans distinction de nationalité.

ART. 5.

Le Gouvernement roumain constitue un service autonome dénommé « Direction du Danube Maritime ».

Cette Direction est chargée de l'élaboration des projets de travaux sur le Danube maritime et ses embouchures et de leur exécution, de la perception des taxes et de la gestion de leur produit.

La Commission Européenne cesse d'exercer les pouvoirs qui lui ont été conférés en ces matières, notamment par les articles 16 du Traité de Paris du 30 mars 1856, 4 du Traité de Londres du 13 mars 1871, 24 de l'Acte Public, 3 et 4 de l'Acte Additionnel.

ART. 6.

La Direction autonome soumet à la Commission Européenne les projets de travaux d'amélioration et d'entretien qui doivent être entrepris dans l'intérêt de la navigabilité et qu'elle établit de concert avec le Comité d'Ingénieurs Conseils constitué par la Commission.

Sur le rapport de ce Comité, la Commission apprécie si lesdits projets sont conformes aux exigences de la navigation. Elle peut les modifier si elle le juge utile.

Les décisions de la Commission en cette matière sont prises à la majorité des voix, la voix du Délégué de Roumanie devant faire partie de la majorité. Ces décisions tiendront compte des intérêts techniques, économiques et financiers de la Roumanie.

ART. 7.

La Direction autonome a le droit d'entreprendre, sans l'autorisation préalable de la Commission, les travaux qui pourraient être nécessités par des circonstances imprévues et urgentes. Elle devra toutefois aviser sans délai la Commission des raisons qui auront motivé ces travaux en lui en fournissant une description sommaire.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 8.

La Direction autonome ou toute autre autorité roumaine compétente fait parvenir à la Commission une description sommaire de tous travaux nécessaires au développement économique de la Roumanie, notamment les travaux de défense contre les inondations et ceux qui concernent les irrigations et qui seraient à exécuter sur le Danube maritime ou à ses embouchures.

La Commission ne peut interdire de tels travaux qu'en tant qu'ils seraient de nature à porter atteinte à la navigabilité.

La Commission doit prendre sa décision sur le rapport de son Comité d'Ingénieurs Conseils dans les quatre mois à partir de la communication de la description des travaux.

ART. 9.

Le Comité d'Ingénieurs Conseils se tient en contact avec la Direction autonome pour recueillir par correspondance ou sur place toutes informations qu'il jugerait utiles à l'accomplissement des missions définies aux articles 6 et 8 pour se renseigner sur l'état des travaux.

Il peut, à ces fins, se faire représenter par un de ses membres.

ART. 10.

Les taxes sur la navigation seront d'un taux modéré et égales pour tous les pavillons.

La Direction autonome en soumet le tarif à la Commission, qui le détermine à la majorité des voix, la voix du Délégué de Roumanie devant faire partie de la majorité.

Le produit des taxes est versé dans la caisse de la Direction autonome. Les fonds se trouvant dans cette caisse sont exclusivement affectés à l'exécution des travaux et aux autres charges prévues dans la présente Convention.

ART. 11.

La Direction autonome communique mensuellement à la Commission le relevé des navires entrés et sortis du Danube, leurs pavillons et leurs tonnages, ainsi que le montant des taxes perçues pour chacun d'eux. Elle lui communique également tous renseignements utiles concernant l'affectation du produit des taxes.

L'agent chargé de la comptabilité de la Commission se tient en contact avec la Direction autonome pour recueillir tous rensei-

gnements complémentaires sur la perception et l'affectation des taxes.

Sur la base des documents et des renseignements qui lui sont fournis et de ceux qu'elle pourrait demander, la Commission s'assure si la perception et l'affectation des taxes sont effectuées conformément aux dispositions des Traités, Conventions et Actes en vigueur, ainsi que du tarif des taxes.

Les navigateurs peuvent adresser à la Commission toute réclamation qu'ils jugeraient devoir formuler en ce qui concerne la taxation à laquelle ils ont été soumis.

ART. 12.

La Commission Européenne et ses agents cessent d'exercer les pouvoirs spéciaux qui leur ont été conférés en matière sanitaire par les articles 18, 19 et 20 de l'Acte Public et par les articles 6 et 7 de l'Acte Additionnel.

Les taxes sanitaires perçues par les autorités roumaines seront égales pour tous les pavillons et d'un taux modéré; elles n'excéderont pas 1,5 pour cent de la taxe de navigation actuelle la plus élevée (trois francs-or soixante-dix).

ART. 13.

La Commission Européenne déterminera en se conformant aux dispositions du présent Arrangement le personnel qui restera à son service. Ce personnel sera régi par les règles actuellement en vigueur ou par toutes autres qui leur seraient substituées par la Commission dans le cadre des dispositions conventionnelles.

Les membres du personnel du tableau normal et du personnel inférieur permanent qui quitteront le service de la Commission par suite de suppressions d'emplois résultant du présent Arrangement et qui ne rentrent pas dans la catégorie visée à l'alinéa 3 ci-dessus, recevront l'indemnité de retraite prévue pour ce cas par le règlement en vigueur et en plus une indemnité équivalant à trois années de leur traitement actuel.

Le Gouvernement roumain, sans préjudice à l'application de l'article 4, reprendra 50 pour cent de l'effectif des membres roumains du personnel visé à l'alinéa 2 ci-dessus. Les membres ainsi repris recevront en sus de leur indemnité de retraite une indemnité équivalant à dix-huit mois de leur traitement.

Le Gouvernement roumain fera connaître à la Commission la liste du personnel non roumain qu'il désire engager à son service pour une durée maximum d'une année à

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement. Il pourra être mis fin à cet engagement de part et d'autre moyennant préavis de trois mois.

ART. 14.

Les indemnités de retraite et les indemnités à verser au personnel de la Commission Européenne par application de l'article 13 seront prélevées par priorité sur les fonds de la Commission dans l'ordre suivant: fonds ordinaires, fonds spéciaux autres que le fonds d'amortissement, fonds d'amortissement. La Commission conservera les sommes représentant les indemnités de retraite acquises à la date d'entrée en vigueur du présent Arrangement, par le personnel demeurant à son service.

Après les prélèvement prévus à l'alinéa premier les sommes restant au fonds d'amortissement demeureront affectées aux remboursement des emprunts consentis en 1929 à la Commission par la France, la Grande-Bretagne et l'Italie.

Sur l'ensemble des fonds restants, une somme de 200.000 francs-or sera conservée par la Commission à titre de fonds de réserve.

Les sommes restant aux fonds spéciaux, après ces divers prélèvements, seront remises à la Direction autonome, qui les emploiera conformément à leurs affectations actuelles respectives.

ART. 15.

Le remboursement, dans les conditions déjà fixées par la Commission Européenne, des avances de guerre qui lui ont été faites et le service (intérêts et amortissement) des emprunts consentis en 1929 par la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, continueront à être assurés par la Commission. A cet effet la Direction autonome remettra à la Commission, suivant les indications que celle-ci lui fournira, les sommes nécessaires au moyen d'un prélèvement effectué par priorité sur le produit des taxes de navigation, les avances et emprunts susvisés jouissant à cet égard d'un privilège de premier rang.

Les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses prévues dans le budget de la Commission lui seront versées par la Direction autonome au moyen d'un prélèvement effectué sur le produit des taxes de navigation, immédiatement après ceux qui sont visés à l'alinéa 1^{er} ci-dessus, la Commission bénéficiant à cet égard d'un privilège de second rang.

Les modalités du service de l'emprunt consenti en 1929 par la Roumanie à la Commission seront déterminées par le Gouvernement roumain, compte tenu des dispositions qui précèdent et sans que ce service puisse être imputé sur le produit des taxes de navigation.

ART. 16.

La Commission s'entendra avec le Gouvernement roumain au sujet des contrats passés par elle qui seraient encore en cours à la date de entrée en vigueur du présent Arrangement.

ART. 17.

La Commission Européenne met à la disposition des autorités roumaines compétentes et de la Direction autonome, selon le cas, pour être utilisés en pleine liberté conformément à leur destination dans l'intérêt de la navigation, les biens meubles et immeubles, notamment les engins flottants, les installations, le matériel en magasin, les carrières, les hôpitaux de Soulina et les phares de l'Île-des-Serpents, de Soulina et de Saint-Georges. Toutefois la Commission conserve la disposition de l'Hôtel d'Administration de Galatzi et de l'Hôtel d'Administration de Soulina, dont le rez-de-chaussée sera utilisé sans frais par les autorités roumaines et la Direction autonome.

Le bateau d'inspection *Carolus-Primus* sera pris en charge par le Gouvernement roumain, qui le mettra à titre gracieux à la disposition de la Commission pour ses sessions plénières et pour les besoins de ses Ingénieurs Conseils.

ART. 18.

Le Gouvernement roumain désigne les autorités compétentes pour connaître en première instance des infractions aux prescriptions du Règlement de navigation et de police.

La procédure devant ces autorités sera aussi simple et prompt que possible.

L'appel des décisions desdites autorités est porté devant la Cour d'Appel de Galatzi, qui statue en dernier ressort. Ces affaires sont jugées d'extrême urgence et par priorité sur toutes les affaires inscrites au rôle.

La procédure devant la Cour est exonérée de tous frais de justice.

La Commission Européenne et ses agents cessent d'exercer en matière judiciaire les

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

droits qui leur ont été conférés notamment par les articles 8 de l'Acte Public, 2 de l'Acte Additionnel, 109, 190, 192 et 193 du Règlement de navigation.

ART. 19.

La Commission Européenne jouit tant pour ses installations que pour la personne de ses membres (Délégués, Délégués-suppléants et personnel des Délégations), des privilèges et immunités reconnus en temps de paix comme en temps de guerre aux missions diplomatiques.

Les privilèges et immunités du personnel de la Commission sont déterminés dans l'accord passé en date de ce jour entre la Commission et le Gouvernement roumain et qui pourra être modifié suivant la même procédure.

ART. 20.

La Commission Européenne renonce à la franchise postale, télégraphique et téléphonique dont elle jouit actuellement.

ART. 21.

Les litiges relatifs à l'interprétation et à l'application du présent Arrangement, ainsi que de toutes autres dispositions d'ordre conventionnel applicables au Danube maritime et à ses embouchures, qui surgiraient entre les États parties audit Arrangement et auxquels il n'aurait pu être mis fin par la Commission Européenne dans un délai raisonnable, seront soumis à un tribunal arbitral constitué comme il est dit ci-après.

Dès la mise en vigueur du présent Arrangement les États contractants désigneront chacun un arbitre et un arbitre suppléant. Ils se mettront d'accord pour désigner cinq ressortissants d'États non-contractants afin de remplir les fonctions de sur-arbitre ou de membre du tribunal arbitral dans le cas visé à l'alinéa 4 ci-dessous.

Ces désignations seront communiquées à la Commission qui établira la liste des arbitres et celle des sur-arbitres; la Commission communiquera ces listes aux délégués et les tiendra à jour.

En cas de litige entre deux États, le tribunal sera constitué par les arbitres désignés par ces États ou, le cas échéant, par leurs suppléants, qui choisiront ensemble un sur-arbitre sur la seconde liste mentionnée à l'ali-

née 2 ci-dessus. Au cas où les arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur cette désignation, les personnes figurant sur la seconde liste choisiront l'une d'elles à la majorité des voix.

En cas de litige entre plus de deux États, les États qui font cause commune se mettront d'accord pour désigner un sur-arbitre, qui pourra être choisi en dehors de la première liste. A défaut d'accord, les personnes figurant sur la seconde liste choisiront l'une d'elles à la majorité des voix. Il sera procédé ensuite, comme il est dit à l'alinéa 3 ci-dessus, à la désignation du sur-arbitre.

Le tribunal arbitral sera saisi par voie de compromis. Faute d'accord sur les termes du compromis dans les trois mois de la demande d'arbitrage, le tribunal procédera à l'établissement dudit compromis.

Au cas où une des parties estimerait qu'en établissant le compromis le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs, elle pourra saisir de cette question la Cour Permanente de Justice Internationale par voie de requête. Si la Cour estime que le tribunal a excédé ses pouvoirs, elle pourra, à la requête de l'une ou l'autre des parties, évoquer le fond du litige en usant de sa procédure habituelle.

Pour le surplus, la procédure devant le tribunal arbitral sera celle qui est prévue par la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

ART. 22.

Le présent Arrangement est ouvert à l'adhésion de tout État représenté à la Commission Européenne ou qui viendrait à y être représenté dans l'avenir.

ART. 23.

Le présent Arrangement sera ratifié dans le plus bref délai possible.

Les instruments de ratification et d'adhésion seront déposés dans les archives du Gouvernement roumain qui en délivrera des copies certifiées conformes à tout État signataire ou adhérent et qui tiendra un Procès-Verbal du dépôt desdits instruments.

Ce Procès-Verbal sera clos après dépôt des instruments de ratification et d'adhésion de tous les États représentés dans la Commission Européenne à cette date. L'arrangement entrera en vigueur trois mois après la clôture dudit Procès-Verbal.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le Gouvernement roumain délivrera à tout État signataire ou adhérent des copies certifiées conformes des instruments d'adhésion qui seraient déposés ultérieurement.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent Arrangement établi en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement Royal de Roumanie et dont une copie certifiée conforme sera remise à tout État signataire ou adhérent.

Fait à Sinaïa, le 18 août 1938.

J. DU SAULT
CHARGUERAUD
DOUGLAS KEANE
CONST. CONTZESCO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro degli affari esteri
CIANO.

PROTOCOLE FINALE.

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement relatif à l'exercice des pouvoirs de la Commission Européenne du Danube, et en vue d'en préciser le sens, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Ad ART. 5. — Il est entendu que la Direction autonome prévue à l'article 5 pourra être constituée dans le cadre de l'Administration commerciale des ports et des voies de communication par eau (P. C. A.).

Ad ART. 13. — Il est entendu qu'en appliquant l'alinéa 3 de l'article 13 le Gouvernement roumain s'efforcera de reprendre à son service un nombre d'agents dont l'ensemble des traitements actuels représente autant que possible 50 pour cent du total des traitements actuellement alloués au personnel de nationalité roumaine.

Ad ART. 17. — (a) Il est entendu qu'en application de l'alinéa premier de l'article 17, la Commission Européenne ne reprendra pas la disposition des articles mentionnés dans cet alinéa si ce n'est après accord avec le Gouvernement roumain.

(b) Le Plénipotentiaire de Roumanie a déclaré, au sujet des hôpitaux de Soulina, que les équipages des bâtiments maritimes et fluviaux ainsi que le personnel de la Commission y seront hospitalisés et soignés gratuitement.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et durée que l'Arrangement auquel il se rapporte.

Fait à Sinaïa, le 18 août 1938.

J. DU SAULT
CHARGUERAUD
DOUGLAS KEANE
CONST. CONTZESCO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro degli affari esteri
CIANO.

ACCORDO FRA LA COMMISSIONE EUROPEA DEL
DANUBIO E IL GOVERNO ROMENO AI RI-
GUARDI DEI RILIEVI ED INDENNITÀ DEL
PERSONALE DELLA COMMISSIONE.

ART. 1^{er}

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les chefs et sous-chefs de service de la Commission jouissent en Roumanie de l'immunité de juridiction civile et criminelle, à moins que cette immunité ne soit levée par décision de la Commission.

Le surplus du personnel jouit des mêmes privilèges pour les actes accomplis officiellement et dans la limite de ses attributions. Il reste soumis aux lois et à la juridiction pour les actes de sa vie privée. Il est bien entendu toutefois que la Commission s'efforcera de faciliter le bon fonctionnement de la justice et de la police roumaines.

ART. 2.

Le personnel supérieur visé à l'alinéa 1^{er} de l'article 1 jouit de l'immunité fiscale. A ce titre il est exonéré, conformément à la pratique internationale, de tous impôts, à l'exception des charges réelles grevant les propriétés immobilières (impôt foncier). Il demeure astreint à l'acquittement des impôts indirects et des taxes. L'expression d'impôts directs s'entend de ceux qui sont prélevés directement auprès du contribuable. Par « taxes » il y a lieu d'entendre seulement — et quelle que soit l'expression employée dans les prescriptions réglant la matière — les contributions corrélatives d'une contre-prestation spéciale

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

et précise de l'administration à la personne qui paye, ainsi que celles qui sont versées en couverture de dépenses particulièrement nécessitées du contribuable.

Le surplus du personnel est exonéré de l'impôt sur le traitement et de l'impôt général sur le revenu s'il venait à en être établi un.

ART. 3.

Les agents de nationalité roumaine n'ont pas à répondre devant la juridiction locale des actes qu'ils accomplissent en leur qualité officielle dans la limite de leurs attributions.

ART. 4.

Le personnel non roumain a droit à l'entrée en franchise, pendant les six mois suivant son installation, de ses effets et de son mobilier.

La franchise douanière est accordée également aux membres du personnel visé à l'alinéa 1^{er} de l'article 1 pendant la durée de leurs fonctions dans la limite de leurs besoins raisonnables et de ceux de leur famille. Parmi les articles qui peuvent être ainsi introduits sont également compris les véhicules automobiles à condition qu'ils ne puissent être vendus dans le pays et renouvelés dans un délai inférieur à trente mois.

Les fonctionnaires bénéficiant de cette franchise remettent au Secrétaire Général la liste des articles qu'ils désirent commander. Le Secrétaire Général contresigne les listes qu'il reçoit et les envoie au Délégué de Roumanie qui, après les avoir visées, les retourne au Secrétaire Général en vue d'être transmises par ce dernier à l'Administration des douanes. Les commandes peuvent être passées par les intéressés dès que la visa du Délégué de Roumanie a été donné et le retrait des marchandises de la douane aura lieu comme par le passé.

Fait à Sinaïa, le 18 août 1938.

Pour le Gouvernement roumain

CONST. CONTZESCO

Pour la Commission Européenne

DOUGLAS KEANE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro degli affari esteri

CIANO.

Approvazione della Convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939. (185)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939.

ART. 2.

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui alla Convenzione anzidetta.

CONVENZIONE DI AMICIZIA E DI BUON VICINATO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

S. M. il Re d'Italia, Imperatore di Etiopia, e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto l'opportunità di sottoporre a revisione le disposizioni della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 e modificata con varie convenzioni addizionali, al fine di meglio soddisfare alcune esigenze rivelatesi con il decorso del tempo;

Desiderando altresì riaffermare i vincoli di amicizia che sono sempre esistiti e sempre esisteranno fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, sulla base della comunanza di stirpe e di ideali dei due popoli e di sentimenti di reciproca fiducia;

Hanno risoluto di stipulare una nuova Convenzione di amicizia e buon vicinato e a tale effetto hanno nominato loro Plenipotenziari:

S. M. IL RE D'ITALIA, IMPERATORE D'ETIOPIA:

Sua Eccellenza il Conte Galeazzo Ciano,
Ministro degli Affari Esteri;

LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO:

Sua Eccellenza il Nobile Giuliano Gozi,
Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

Le relazioni fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di mutua amicizia e di buon vicinato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La Repubblica di San Marino, nella certezza che non le verrà mai meno l'amicizia protettrice di S. M. il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza, dichiara che non accetterà quella di nessun'altra potenza.

ART. 2.

Le due Parti contraenti, constatando che il Governo di S. M. il Re d'Italia e quello della Repubblica di San Marino, per la possibilità di diretti rapporti fra di essi, non hanno finora sentito la necessità di istituire, l'uno presso l'altro una rappresentanza diplomatica, si riservano tuttavia di provvedervi quando, di comune accordo, ravvisassero tale necessità.

La situazione dei rappresentanti diplomatici, qualora siano nominati, e dei rappresentanti consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sarà regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto internazionale e non potrà, a condizione di reciprocità, essere meno favorevole di quella dei rappresentanti consolari e diplomatici della nazione più favorita.

ART. 3.

Nel territorio dei terzi Stati, presso i quali la Repubblica di San Marino non abbia istituito o non istituisca una propria rappresentanza diplomatica, e fuori della circoscrizione delle rappresentanze consolari della Repubblica, le autorità consolari italiane concederanno la loro assistenza ai cittadini sammarinesi che la richiedano.

ART. 4.

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali.

CAPO II.

DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA CIVILE.

ART. 5.

Le decisioni, in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel ter-

ritorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:

1°) che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nel Paese nel quale è stata emanata;

2°) che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da un'autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione viene invocata;

3°) che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa viene invocata, un giudizio per la stessa controversia;

4°) che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale viene invocata.

ART. 6.

Le decisioni indicate nel precedente articolo e gli altri provvedimenti delle autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, in materia civile, commerciale ed amministrativa, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata, sia mobiliare che immobiliare, o per l'iscrizione di ipoteca o per la trascrizione, nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

L'esecutorietà può essere dichiarata soltanto se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 5 e se si tratta di decisione o di provvedimento esecutivo secondo la legge dello stato dal quale dipende l'autorità che lo ha emanato.

L'esecutorietà è dichiarata, su istanza della parte interessata, con decreto pronunciato senza contraddittorio, nel Regno, dal Presidente della corte di appello nella cui circoscrizione deve aver luogo l'esecuzione, e, nella Repubblica, dal Commissario della legge.

Contro il decreto che pronuncia sulla domanda di dichiarazione di esecutorietà è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto stesso, rispettivamente alla corte di appello o al giudice di appello.

Contro la decisione della corte di appello o del giudice di appello non è ammesso alcun ulteriore gravame.

ART. 7.

La parte, che invoca l'autorità della decisione, o che chiede la dichiarazione di esecutorietà della decisione o del provvedi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mento, ne deve presentare un esemplare, spedito in forma autentica.

L'autenticità della spedizione, come pure il concorso della condizione preveduta dal n. 1^o dell'art. 5, risultano da una attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento:

a) se si tratta di decisione dell'autorità giudiziaria italiana, dal Presidente della corte di appello nella cui circoscrizione la decisione o il provvedimento è stato emanato;

b) se si tratta di decisioni o provvedimenti di altre autorità giurisdizionali italiane, dall'autorità stessa, o, qualora questa sia organo collegiale, dal suo Presidente;

c) se si tratta di decisioni o provvedimenti di autorità giurisdizionale sammarinense, dal Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica.

ART. 8.

Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche alle sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati e ivi dichiarate esecutive dalla competente autorità giurisdizionale.

ART. 9.

Gli atti autentici, che hanno valore di titolo esecutivo in uno dei due Stati, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

L'esecutorietà è concessa se l'atto riunisce le condizioni necessarie per la sua autenticità nello Stato dove è stato ricevuto, se è esecutorio in base alla legge dello Stato stesso, e se le disposizioni della cui esecuzione si tratta non sono contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo.

Per la dichiarazione di esecutorietà si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del 2^o, 3^o, 4^o e 5^o comma dell'art. 6, sostituiti, per gli atti che devono avere esecuzione in Italia, il Presidente del tribunale al Presidente della corte di appello e il tribunale alla corte di appello.

ART. 10.

La notificazione di atti di procedura relativi a giudizi civili o commerciali vertenti in uno dei due Stati sarà eseguita, nel territorio dell'altro Stato, dall'autorità competente in base alla legge dello Stato stesso, su richiesta della parte interessata o dell'autorità giurisdizionale avanti alla quale pende il giudizio.

Le autorità giurisdizionali di ciascuno dei due Stati potranno richiedere quelle dell'altro Stato per l'esecuzione di atti istruttori o di qualsiasi altro atto di procedura, relativi a giudizi civili o commerciali vertenti avanti alle prime. L'esecuzione della rogatoria avverrà nelle forme stabilite dalla legge dello Stato dove essa deve aver luogo, su richiesta della parte interessata o della autorità giurisdizionale avanti alla quale verte il giudizio.

Per tutto quanto concerne le materie previste dai due commi precedenti le autorità giurisdizionali dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di loro.

Le spese di notificazione degli atti e della esecuzione delle commissioni rogatorie fanno carico alla parte interessata e sono da questa direttamente anticipate all'autorità richiesta, salvo che si tratti di un atto che, secondo la legge dello Stato richiedente, deve essere eseguito di ufficio, nel qual caso la spesa rimane a carico dello Stato richiesto senza diritto a rimborso.

ART. 11.

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a far valere i loro diritti e interessi avanti alle autorità giurisdizionali dell'altro Stato alle medesime condizioni alle quali ciò è consentito ai nazionali.

Parimenti, essi saranno ammessi al beneficio del gratuito patrocinio alle medesime condizioni alle quali possono esservi ammessi i nazionali, in base a un certificato di indigenza rilasciato dalla competente autorità del luogo di residenza abituale del richiedente. L'autorità competente a rilasciare il certificato di indigenza e l'autorità competente a pronunciare sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, possono, a questi fini, richiedere direttamente informazioni alle autorità dell'altro Stato.

L'ammissione al gratuito patrocinio concessa dalle autorità di uno dei due Stati per un giudizio ivi vertente, produrrà effetto di diritto, per tutti gli atti da compiersi nell'altro Stato, relativamente allo stesso giudizio o all'esecuzione della sentenza in esso emanata.

CAPO III.

DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE.

ART. 12.

Le Parti contraenti si obbligano a consignarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui, che trovandosi nel territorio dello

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Stato richiesto, sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente come autori o complici di uno dei reati preveduti dall'articolo seguente.

Esse potranno del pari consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui perseguiti o condannati per altri reati.

ART. 13.

L'obbligo stabilito dal 1° comma dell'articolo precedente, concerne i reati qualificati, rispettivamente, dalla legge italiana, delitti, dalla legge sammarinese, delitti o misfatti, per i quali sia stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a due mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a due mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore, nel massimo, ad un anno.

Salvo quanto è successivamente disposto per i disertori e per i renitenti alla leva militare, l'extradizione non è concessa se il fatto non è punibile sia in base alla legge dello Stato richiedente, sia in base a quella dello Stato richiesto.

L'extradizione non è neppure concessa per i reati preveduti esclusivamente dalle leggi sulla stampa, nè per i reati politici, nè per quelli ad essi connessi, salvo che il reato politico costituisca un attentato alla vita o alla incolumità personale, o un attentato alla proprietà commesso con mezzi che costituiscano un pericolo per la sicurezza pubblica.

Nei casi preveduti dal comma precedente, l'apprezzamento della natura dei fatti è esclusivamente riservato alle autorità dello Stato richiesto.

ART. 14.

L'obbligo preveduto dal 1° comma dell'articolo 12 si estende all'extradizione degli individui ai quali siano applicate, per decisione dell'autorità giudiziaria, misure di sicurezza restrittive della libertà personale.

ART. 15.

L'extradizione può essere rifiutata:

1°) se le autorità dello Stato richiesto, secondo le leggi di questo, sono competenti a conoscere del reato;

2°) se il fatto è stato commesso sul territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta non considerano punibile un simile fatto commesso all'estero;

3°) se, secondo le leggi della Parte richiesta, l'azione penale o la condanna è considerata prescritta al momento in cui la domanda di estrazione è stata presentata.

Se gli elementi risultanti dai documenti prodotti non sono sufficienti per una decisione, secondo la legge della Parte richiesta, saranno completati a sua domanda.

ART. 16.

Le Parti contraenti non concedono l'extradizione dei propri cittadini salvo che essi abbiano ottenuto la cittadinanza della Parte richiesta dopo di avere commesso il reato.

L'extradizione può essere rifiutata se l'imputato o condannato è un apolide il quale, durante il decennio precedente il reato da lui commesso, ha avuto ininterrottamente il proprio domicilio nel territorio dello Stato richiesto.

Quando l'extradizione non è concessa ai sensi dei due commi precedenti, lo Stato, nel territorio del quale il reato è stato commesso, trasmette copia degli atti del procedimento che sia stato ivi promosso o della sentenza ivi pronunciata allo Stato ove l'imputato o condannato si è rifugiato, ai fini del procedimento che, a norma della legge del Secondo Stato, debba essere promosso.

ART. 17.

L'extradizione non avrà luogo, se, in esito ad un procedimento svoltosi, per lo stesso fatto, avanti alle autorità della Parte richiesta, la persona della quale è richiesta l'extradizione è stata messa fuori causa, o se il procedimento ha dato luogo a un giudizio definitivo, o se il prevenuto è stato graziato o amnistiato.

ART. 18.

La persona della quale è stata concessa l'extradizione potrà essere giudicata per qualsiasi altra infrazione connessa con quella in vista della quale l'extradizione ha avuto luogo, purchè a ciò non si opponga la disposizione dell'articolo 13, comma 3° della presente Convenzione.

Se si tratta di reati non connessi, lo Stato al quale l'extradizione è stata concessa potrà chiedere all'altro di estenderne gli effetti ai fatti che intende perseguire.

ART. 19.

L'estradatao non potrà essere consegnato a un terzo Stato, a causa di un reato commesso anteriormente all'extradizione e diverso da

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

quello per il quale l'estradizione è stata concessa, senza il previo assenso della Parte che l'ha consegnato.

ART. 20.

Le limitazioni della perseguibilità o della condanna dell'individuo estradato prevedute negli articoli 18 e 19 non si applicano se l'individuo estradato non ha lasciato il territorio dell'altra Parte entro i trenta giorni successivi alla sua liberazione definitiva, o se vi ritorna, o se è estradato nuovamente dopo aver lasciato detto territorio, o se l'individuo estradato, prima dell'estradizione, ha dichiarato alle autorità competenti della Parte richiesta che egli consentiva ad essere estradato nel terzo Stato avanti che fossero compiute le formalità dell'estradizione.

ART. 21.

Se l'individuo reclamato è perseguito o se egli è stato condannato dalle Autorità della Parte richiesta per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è domandata, l'estradizione, senza pregiudizio della decisione da prendersi immediatamente sulla domanda potrà essere differita fino a che il procedimento penale sia terminato o fino a che la pena inflitta sia stata eseguita o condonata.

Tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato richiedente la prescrizione dell'azione penale è prossima a compiersi, o se il ritardo nell'estradizione può pregiudicare il procedimento, sarà concessa l'estradizione temporanea, a meno che speciali considerazioni vi si oppongano e a condizione che l'individuo estradato sia restituito non appena il procedimento nel Paese richiedente sia terminato.

ART. 22.

La domanda di estradizione sarà presentata direttamente dall'autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente a quella dello Stato richiesto.

L'estradizione sarà concessa in base a una sentenza di condanna o a un mandato di cattura o ad un altro atto a questo equivalente, nel quale dovranno essere indicate la natura e la gravità dei fatti imputati, nonché le disposizioni della legge penale applicate o applicabili.

Detti atti saranno spediti in originale o in copia autentica dalla competente autorità giudiziaria del Paese richiedente.

Con la richiesta dovranno inoltre trasmettersi, se possibile, la descrizione dei contrasegni personali dell'individuo di cui si richiede

l'estradizione, la sua fotografia ed ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

La richiesta e la concessione dell'estradizione dovranno essere autorizzate, in Italia, dal Ministro di grazia e giustizia, e nella Repubblica di San Marino, dalla Reggenza.

ART. 23.

Non appena sia presentata la domanda di estradizione, saranno prese le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. La persona arrestata sarà detenuta fino a che sia stato deciso sulla domanda di estradizione, e, se questa viene concessa, fino alla sua esecuzione.

In caso di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio in base a una dichiarazione, anche telegrafica, della esistenza di uno dei documenti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente o in base a una segnalazione fatta nel bollettino delle ricerche dei criminali.

L'individuo arrestato provvisoriamente sarà rimesso in libertà se, nel termine di un mese a decorrere dal suo arresto, non siano pervenuti alla Parte richiesta la domanda di estradizione e i documenti relativi. Questo termine potrà essere prorogato a due mesi se l'individuo da estradare è segnalato come criminale pericoloso o se l'arresto è avvenuto esclusivamente in base a una segnalazione pubblicata nel bollettino delle ricerche dei criminali. Il rilascio dell'individuo arrestato provvisoriamente non pregiudica la sua estradizione dopo che siano pervenuti la domanda e i documenti relativi.

ART. 24.

Se un individuo è perseguito da più Stati per reati commessi nel loro territorio, l'estradizione sarà concessa allo Stato nel territorio del quale è stato commesso il reato, che, secondo la legge della Parte richiesta, deve essere considerato come più grave. Se detto Stato è quello di cui l'individuo è cittadino, l'estradizione sarà concessa alla condizione che, secondo la sua legislazione, l'estradato possa essere perseguito per gli altri reati.

ART. 25.

Quando l'estradizione è concessa, l'individuo da estradare è consegnato dalle autorità dello Stato richiesto a quelle dello Stato richiedente, alla frontiera fra i due Stati, secondo gli accordi presi a tal fine.

Se lo Stato richiedente non provvede, per quanto lo concerne, alla esecuzione dell'estra-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dizione nel termine di tre mesi dal giorno della notificazione dell'accoglimento della domanda, l'individuo di cui è stata richiesta l'estradizione è rimesso in libertà.

ART. 26.

Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. La consegna comprenderà tutti gli oggetti che possano servire alla prova del reato e avrà luogo anche se l'estradizione non abbia potuto essere effettuata a causa della fuga o della morte del criminale.

Restano impregiudicati i diritti dei terzi sulle cose sequestrate, le quali dovranno essere restituite senza spesa alla fine del procedimento.

ART. 27.

Il permesso di transito sul territorio di una delle Parti contraenti di una persona consegnata da un terzo Stato all'altra Parte sarà concesso su semplice domanda, senza alcuna formalità giudiziaria, a condizione che non ricorra alcuno dei casi preveduti dagli articoli 15 e 16 e che gravi motivi di ordine pubblico non vi si oppongano. La traduzione del detenuto sarà effettuata con i mezzi più rapidi sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto per il transito.

Il detenuto non è di regola ammesso a entrare nel Paese richiesto fino a che il permesso di transito non sia stato concesso.

ART. 28.

Ciascuna delle Parti contraenti potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione di multe, ammende e pene pecunarie, comunque denominate, dovute all'altra Parte per effetto di sentenze o di altri provvedimenti di giurisdizione penale.

La richiesta è fatta dall'autorità dello Stato richiedente, competente a procedere all'esecuzione della sentenza o del provvedimento, all'autorità dello Stato richiesto, la quale, secondo la legge dello Stato stesso è, competente a procedere all'esecuzione di simili sentenze o provvedimenti.

La richiesta deve essere accompagnata da una copia autentica della sentenza o del provvedimento della cui esecuzione si tratta e da una dichiarazione dell'autorità richiedente dalla quale risulti che contro la sentenza o il provvedimento stesso non sono ammessi, secondo la legge dello Stato richiedente, ricorsi od opposizioni.

L'esecuzione ha luogo secondo le norme applicabili, nello Stato richiesto, per l'esecuzione di analoghe sentenze o provvedimenti.

L'esecuzione non può aver luogo se non vi abbia consentito, a proprio discrezionale giudizio, in Italia, il Ministro dal quale dipende l'autorità che dovrebbe procedervi, e, nella Repubblica di San Marino, la Reggenza.

L'autorità che ha proceduto all'esecuzione trasmette all'autorità che ha fatto la richiesta la somma riscossa, detratte le spese di riscossione.

ART. 29.

L'autorità giudiziaria di ciascuna delle Parti contraenti procederà, su richiesta dell'autorità giudiziaria dell'altra Parte, alla notificazione di atti, alla esecuzione di atti istruttori, compreso il sequestro di oggetti costituenti corpo di reato, e al compimento di ogni altro atto relativo a procedimenti penali che si svolgano avanti alle autorità predette.

Per quanto concerne la materia preveduta dal precedente comma, le autorità giudiziarie dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di esse. In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, la commissione rogatoria sarà trasmessa di ufficio all'autorità dello stesso Stato competente secondo la legislazione di esso.

L'esecuzione di una commissione rogatoria potrà essere rifiutata soltanto quando non rientri nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

ART. 30.

Quando, in un procedimento penale svolgentesi in uno degli Stati contraenti, l'autorità giudiziaria ritenga necessario l'esame di documenti che si trovino in possesso delle autorità dell'altra Parte contraente, ne farà richiesta a dette autorità, le quali procederanno alla trasmissione dei documenti richiesti, salvo l'obbligo della Parte richiedente di restituirli nel più breve termine.

La stessa disposizione si applica per i corpi di reato e per ogni altro oggetto che possa servire alla convinzione o alla discolora dell'imputato.

ART. 31.

Se, in un procedimento penale, svolgentesi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito, il

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

quale si trova nel territorio dell'altro Stato, questo provvede a notificargli la citazione a comparire, facendogli, quando occorra, un congruo anticipo per le spese di viaggio, salvo rimborso da parte dello Stato richiedente.

Qualora il testimonio o il perito, senza giustificato motivo, non ottemperi alla citazione, lo Stato richiesto adotterà nei suoi confronti i provvedimenti che la sua legislazione prevede per la mancata comparizione di testimoni o periti avanti all'autorità giudiziaria nazionale.

Il testimonio o il perito, per tutto il tempo necessario a prestare la propria testimonianza o a compiere il proprio incarico e per fare ritorno al proprio Paese, non potrà essere perseguito o arrestato nel territorio dello Stato richiedente, per fatti o condanne precedenti, nè per partecipazione ai fatti cui il procedimento si riferisce.

ART. 32.

Se, in un procedimento penale svolgensi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è ritenuto utile il confronto con individui detenuti nell'altro Stato, questo, a richiesta dall'autorità suddetta, effettuerà la consegna dei detenuti, con obbligo di restituzione nel più breve termine.

ART. 33.

Le disposizioni dei precedenti articoli 29, 30, 31 e 32 si osservano anche per le procedure giudiziarie dirette all'applicazione di misure di sicurezza.

ART. 34.

Ciascuno dei due Stati contraenti trasmetterà all'altro gli estratti di tutti i provvedimenti, i quali, in base alla legislazione del primo Stato, debbano essere iscritti nel casellario giudiziale, e che riguardino cittadini del secondo Stato.

In ciascuno dei due Stati sarà riconosciuta efficacia ai certificati penali rilasciati dalla competente autorità dell'altro Stato.

ART. 35.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 28, ultimo comma, e dall'articolo 31, primo comma, l'adempimento degli obblighi stabiliti in questo capo da parte di uno dei due Stati, non darà luogo a rimborso di spese.

CAPO IV.

DELL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA.

ART. 36.

Le autorità amministrative dei due Stati si presteranno reciproca assistenza per la notificazione di atti, la comunicazione di notizie e l'esecuzione di accertamenti.

A tal fine, dette autorità corrisponderanno direttamente fra esse.

L'adempimento degli obblighi derivanti da questo articolo non dà luogo a rimborso di spese da parte dello Stato richiedente.

ART. 37.

Ciascuno dei due Stati potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione dei crediti dell'altro Stato, per imposte, tasse e tributi di ogni specie, compresi quelli degli enti locali per le relative spese, sovrattasse e altre penalità, come pure per pene pecuniarie inflitte da autorità amministrative, e per titoli analoghi.

Si applicano, per la riscossione di detti crediti, le disposizioni dell'articolo 28, 2°, 3° e 5° comma.

ART. 38.

I due Stati si trasmetteranno scambievolmente senza spese, in copia autentica debitamente legalizzata, gli atti dello stato civile formati nel territorio di uno di essi e concernenti cittadini dell'altro Stato.

Gli atti di matrimoni fra persone domiciliate in due diversi comuni dovranno essere comunicati in duplice copia.

La trasmissione delle copie degli atti di stato civile sarà fatta mensilmente. Essa è effettuata, per l'Italia, dal procuratore del Re Imperatore presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto, al commissario della Legge in San Marino; e, per la Repubblica di San Marino, dal commissario della Legge al procuratore del Re Imperatore presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile competente, secondo la legge italiana, per la trascrizione o l'annotazione dell'atto.

Resta inteso che la trasmissione e l'accettazione delle copie degli atti di stato civile non pregiudica la questione della cittadinanza delle persone cui gli atti stessi si riferiscono.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 39.

Gli atti di qualsiasi natura ricevuti o formati in Italia non saranno soggetti, perchè se ne possa fare uso nella Repubblica di San Marino, ad altra formalità di legalizzazione, oltre quella richiesta nel Regno, quando vengano prodotti fuori della circoscrizione della provincia nella quale furono ricevuti o formati e quelli ricevuti o formati nella Repubblica non saranno soggetti, perchè se ne possa fare uso in Italia, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica stessa.

ART. 40.

Ciascuno dei due Stati contraenti si obbliga a vigilare perchè non si introducano nel suo territorio individui che abbiano disertato dalle forze armate dell'altro Stato o che siano ivi renitenti alla leva, o che comunque intendano sottrarsi ad un servizio personale, per la prestazione del quale, in detto Stato, siano applicabili misure di coazione.

Qualora gli individui suindicati si introducessero nel territorio di uno degli Stati contraenti, questo procederà, anche senza esserne richiesto, alla loro ricerca, al loro arresto e alla loro consegna all'altro Stato contraente, al quale saranno egualmente consegnate le armi e gli altri oggetti di qualsiasi specie ad esso appartenenti, che gli individui medesimi avessero asportato.

Gli obblighi preveduti dai due commi precedenti non si estendono agli individui che siano cittadini dello Stato nel quale si rifugiano nè agli apolidi che si trovino nelle condizioni prevedute dal secondo comma dell'art. 16.

L'adempimento degli obblighi suddetti non dà luogo ad alcun rimborso di spese fra le parti contraenti.

ART. 41.

I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato saranno ivi ammessi a beneficiare di tutte le forme di assistenza, che, in relazione ai mezzi di cui lo Stato stesso dispone, siano, nel suo territorio, prestate ai nazionali.

Per l'assistenza preveduta dal comma precedente lo Stato che la presta non avrà titolo ad alcun rimborso di spesa nei confronti dell'altro Stato o di qualsiasi ente pubblico da questo dipendente.

Rimane salvo il diritto dello Stato, che ha prestata l'assistenza, al rimborso della spesa sostenuta, nei confronti della persona assistita o di coloro che siano verso di essa tenuti all'obbligo degli alimenti, qualora la prima o i secondi siano in grado di provvedere a detto rimborso.

Lo Stato cui appartiene la persona assistita procederà, a richiesta dello Stato che ha prestato l'assistenza, alla riscossione del credito, nel suo territorio. La riscossione avrà luogo secondo la procedura in uso, per simili crediti, nello Stato ove essa viene eseguita.

CAPO V.

DEL DIRITTO DI AUTORE E DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI.

ART. 42.

Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi abusiva riproduzione, pubblicazione, diffusione, rappresentazione o esecuzione delle opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche, protette in base alle norme sul diritto di autore vigenti nell'altro Stato.

Il Governo della Repubblica di San Marino consentirà, a tal fine, alla Società italiana degli autori ed editori la facoltà di concedere i permessi per l'utilizzazione, nel territorio della Repubblica, delle opere affidate alla tutela della Società predetta da parte dei suoi iscritti, nonchè di determinarne e di esigerne i proventi. Per l'esercizio della facoltà suindicata la Società nominerà, previo gradimento del Governo della Repubblica, un proprio rappresentante in San Marino.

ART. 43.

Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell'altro Stato, di diritti di privativa industriale, nonchè qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmente registrati e protetti nell'altro Stato.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

ART. 44.

La Repubblica di San Marino rinuncia al diritto di libero transito, in esenzione da dazi doganali e diritti accessori, attraverso

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

il territorio italiano, di merci e di prodotti di ogni specie che siano importati nel territorio della Repubblica da terzi Stati.

Sarà tuttavia consentito il transito attraverso il territorio del Regno, in esenzione da qualsiasi dazio o diritto, di pubblicazioni, di oggetti d'arte, e di materiale scientifico o didattico, inviati in dono al Governo della Repubblica nonchè di insegne e medaglie, francobolli e stampati e altri simili oggetti e valori, destinati all'uso del Governo medesimo.

ART. 45.

La Repubblica di San Marino si obbliga ad impedire, nel suo territorio, la coltivazione del tabacco, come pure la produzione di qualsiasi genere che sia o sia per essere soggetto a imposta di fabbricazione in Italia, ad eccezione dell'energia elettrica per il consumo locale.

Tuttavia le industrie relative ai prodotti soggetti nel Regno a regime di monopolio o d'imposta di fabbricazione, le quali alla data, in cui la disposizione del comma precedente divenga applicabile, si trovino in esercizio, saranno ammesse, in deroga alla disposizione stessa, a continuare la loro attività nei limiti nei quali l'abbiano precedentemente esercitata.

In relazione a questa deroga il Governo della Repubblica denuncerà le industrie di cui si tratta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e la relativa capacità produttiva.

Analogamente, qualora altri prodotti venissero nell'avvenire assoggettati nel Regno a regime di monopolio o di imposta di fabbricazione, il Governo della Repubblica denuncerà l'esistenza di analoghe industrie che si trovassero già in esercizio nel proprio territorio, indicandone la capacità produttiva, ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo.

ART. 46.

Il Governo e gli abitanti della Repubblica beneficeranno, in materia di dazi doganali e di imposte di fabbricazione, di tutte le esenzioni e agevolazioni prevedute dalle leggi italiane.

Particolari accordi saranno presi fra le competenti Amministrazioni dei due Stati, allo scopo di disciplinare l'uso di dette concessioni.

ART. 47.

Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna:

1°) a non effettuare alcuna nuova coniazione di monete di qualsiasi specie, salvo che si tratti di monete di oro, e in questo caso si varrà dei servizi della Regia Zecca;

2°) a non emettere nè direttamente, nè per mezzo di enti o di istituti nazionali o stranieri, biglietti di banca o di Stato o surrogati monetari di qualsiasi specie;

3°) a non adottare alcun provvedimento finanziario che possa, direttamente o indirettamente, in qualunque modo o misura, influire sul regime tributario o sulla circolazione monetaria del Regno d'Italia.

Le monete sammarinesi coniate in applicazione di precedenti convenzioni intervenute fra i due Stati, continueranno ad avere corso nel Regno, in conformità alle convenzioni stesse e nei limiti da esse stabiliti.

Qualora nell'avvenire il Governo italiano ritenesse opportuno di consentire, a deroga di quanto stabilito al precedente n. 1, la coniazione di monete sammarinesi, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna fin da adesso a servirsi unicamente e in ogni caso della R. Zecca.

ART. 48.

Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco di ogni qualità non eccedente i chilogrammi 12,000 annui, di cui non più di 6,000 di tabacco greggio o in foglia e il resto lavorato.

Per la somministrazione di cui al precedente comma il Governo della Repubblica corrisponderà un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

ART. 49.

Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco di Cervia, non eccedente i 110,000 chilogrammi annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

Il Governo italiano si obbliga inoltre a fornire al Governo della Repubblica di San

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Marino, allo stesso prezzo di favore stabilito per l'industria nazionale, quel quantitativo di sale che potesse abbisognare per le esigenze di nuove industrie che fossero impiantate nel territorio della Repubblica, nonchè, egualmente a prezzo di favore, il sale pastorizio.

ART. 50.

Il Governo della Repubblica di San Marino avrà la facoltà di acquistare in Italia, in esenzione da imposta governativa, un quantitativo di fiammiferi non eccedente il numero di 15,000,000 di unità all'anno.

ART. 51.

Le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati, ad eccezione di quei generi che costituiscano, in uno di essi, privativa dello Stato.

I generi soggetti, nel Regno, a imposta di fabbricazione e la cui circolazione sia ivi subordinata al possesso di documenti di legittimazione o all'uso di speciali contrassegni, non potranno essere introdotti dal territorio della Repubblica in quello del Regno, se non venga provato a mezzo dei documenti o dei contrassegni prescritti, che abbiano assolto nel Regno l'imposta. I generi soggetti nel Regno a imposta di fabbricazione, provenienti dal territorio della Repubblica sforniti dei detti documenti di prova, saranno considerati in contrabbando.

Per gli spiriti, la disposizione del comma precedente si applicherà indipendentemente dall'entità dal quantitativo che venga introdotto nel Regno, salvo le tolleranze d'uso.

I Governi dei due Stati si obbligano a cooperare, con tutti i mezzi che sono in loro potere a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra Parte, concernenti i generi di privativa e quelli soggetti a imposta di fabbricazione.

ART. 52.

In corrispettivo delle rinunce fatte dal Governo della Repubblica negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, il Governo stesso riceverà dal Governo Italiano la somma annua di lire 3,600,000 pagabile a rate trimestrali posticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 1939, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.

ART. 53.

Le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi dei minori, cittadini di uno dei due Stati contraenti, che si trovino nel territorio dell'altro Stato, saranno adottate dalle autorità locali, fino a che non sia costituita la tutela secondo la legge nazionale dell'incapace, come pure nei casi di urgenza.

ART. 54.

Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto, quali le parrocchie, le chiese pubbliche aperte al culto, le associazioni religiose, le confraternite, eretti o riconosciuti in uno dei due Stati, saranno soggetti alla legge dello Stato stesso, per quanto concerne la loro capacità di acquistare, di possedere e di disporre nell'altro Stato, salva l'osservanza delle disposizioni di ordine pubblico ivi vigenti.

ART. 55.

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a circolare liberamente nell'altro, senza obbligo di munirsi di passaporto.

ART. 56.

I cittadini della Repubblica di San Marino muniti della patente di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso di caccia, rilasciata dall'autorità del proprio Stato, non incorrono in sanzione alcuna qualora esercitino la caccia entro il territorio delle provincie di Forlì e di Pesaro, purchè si uniformino alle norme ivi disciplinanti l'esercizio venatorio.

Similmente, i cittadini del Regno d'Italia, residenti nelle provincie di Pesaro e Forlì, muniti della licenza di porto d'arma da fuoco, che serve anche per uso di caccia, non incorrono in sanzione alcuna, qualora caccino nel territorio della Repubblica di San Marino, purchè si attengano alle speciali disposizioni che regolano ivi l'esercizio venatorio.

Pari trattamento viene fatto entro i limiti territoriali, per l'esercizio dell'uccellazione.

A tal fine l'autorità di San Marino e quelle di pubblica sicurezza delle due anzidette provincie italiane si comunicheranno reciprocamente, a richiesta, l'elenco delle persone munite rispettivamente di licenza di porto d'armi da caccia o di aucupio.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 57.

I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica di San Marino saranno trattati, per quanto concerne la leva e il servizio militare, come i cittadini residenti nel Regno.

ART. 58.

I notai, gli avvocati e i sanitari esercenti nella Repubblica potranno ottenere l'iscrizione ai corrispondenti istituti di previdenza esistenti nel Regno, alle condizioni stabilite con apposite convenzioni che saranno stipulate fra il Governo della Repubblica e gli istituti stessi e che dovranno essere sottoposte all'approvazione del competente Ministero.

La presente convenzione sarà ratificata dalle Parti contraenti, e lo scambio delle ratifiche avrà luogo in Roma al più presto possibile.

Essa entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e avrà, a decorrere da tale data, una durata di dieci anni, salvo tacita proroga di anno in anno fino a denuncia, da notificarsi sei mesi prima della scadenza.

Dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, cesseranno di avere vigore fra le parti la Convenzione di amicizia e

buon vicinato stipulata in Firenze il 28 giugno 1897 e le relative Convenzioni addizionali.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO in Roma il 31 marzo 1939-XVII dell'E. F. e 1638 di F. R.

CIANO

GOZI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro degli affari esteri

CIANO.

**Maggiorazione percentuale sugli assegni di sede
del personale delle scuole italiane in Grecia.
(186)**

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dall'anno scolastico 1938-39 la maggiorazione percentuale sugli assegni di sede del personale delle scuole italiane in Grecia stabilita col decreto interministeriale 20 gennaio 1937 nella misura del 25 per cento è aumentata al 35 per cento.